



BANCA CENTRALE EUROPEA

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI


SUI PROGETTI
DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE



BANCA CENTRALE EUROPEA

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI

ECB EZB EKT EKP
SUI PROGETTI
DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE



© Banca Centrale Europea, 2005

Indirizzo

Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Germany

Indirizzo postale

Postfach 16 03 19
60066 Frankfurt am Main
Germany

Telefono

+49 69 1344 0

Sito internet

<http://www.ecb.int>

Fax

+49 69 1344 6000

Telex

411 144 ecb d

La presente guida esprime le opinioni della BCE e non pregiudica l'interpretazione della Decisione 98/415/CE del Consiglio da parte delle istituzioni della Comunità cui è assegnato il compito di assicurare la corretta applicazione del diritto comunitario.

La presente guida è prodotta a fini informativi. La legislazione comunitaria pubblicata nell'edizione cartacea della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è l'unica facente fede.

Tutti i diritti riservati. E' consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISBN 92-9181-679-5 (stampa)

ISBN 92-9181-680-9 (online)

INDICE

PREFAZIONE	5		
SOMMARIO	6		
I FONDAMENTI GIURIDICI DELLA FUNZIONE CONSULTIVA DELLA BCE RISPETTO AI PROGETTI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	8		
II GLI OBIETTIVI DELLA DECISIONE 98/415/CE	10		
III LA PORTATA DELL'OBBLIGO DI CONSULTARE LA BCE	12		
1 Le autorità che procedono alla consultazione	12		
2 I progetti di disposizioni legislative che ricadono nella fattispecie	13		
3 Gli ambiti di competenza della BCE	15		
4 La legislazione di attuazione	17		
IV LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	19		
1 Il momento utile per consultare la BCE	19		
2 La richiesta di parere	20		
3 Termini	21		
4 Conferma dell'avvenuta ricezione	23		
5 Adozione del parere	23		
6 Il regime linguistico	23		
		7 Trasmissione e presa in esame del parere	23
		8 Pubblicazione	24
		V OTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO DI CONSULTAZIONE	25
		VI CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA OMESSA CONSULTAZIONE	26
		ALLEGATI	27
		1 Decisione del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (98/415/CE)	28
		2 Panoramica delle materie trattate in progetti di disposizioni legislative su cui la BCE e in precedenza l'IME sono stati consultati	32

PREFAZIONE

È con gran piacere che presento questa pubblicazione: *Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative*. Come tutte le altre pubblicazioni della BCE, la presente esprime chiaramente l'impegno della BCE rispetto ai principi di apertura e trasparenza, contribuendo altresì a rendere gli obiettivi e le attività della BCE più diffusamente conosciuti.

Il trattato CE stabilisce che gli Stati membri richiedano il parere della BCE in merito a progetti di disposizioni legislative che ricadono nell'ambito di competenza della BCE. In seguito alla storica pietra miliare rappresentata dall'allargamento dell'UE, il numero degli attori coinvolti in questo processo di consultazione è considerevolmente cresciuto. La BCE ha dunque preparato la presente guida per informare e fornire assistenza alle autorità nazionali, specialmente quelle dei nuovi Stati membri, in relazione a detto obbligo di consultazione. A questo scopo, la guida illustra gli obiettivi e la portata della consultazione della BCE e chiarisce le procedure da seguire.

Confido che questa guida accrescerà la consapevolezza dei diritti e degli obblighi spettanti a tutte le parti interessate e condurrà ad una migliore comprensione della funzione consultiva della BCE. A questo riguardo, la presente guida mira anche ad incoraggiare un maggiore ricorso alla procedura di consultazione e, di conseguenza, a contribuire all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri negli ambiti di competenza della BCE.

Infine, vorrei sottolineare l'importanza di assicurare la stretta cooperazione tra le autorità nazionali coinvolte nella procedura legislativa e il Sistema europeo di banche centrali/ Eurosistema. Confido, infatti, che la presente pubblicazione favorirà detta cooperazione nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate.

Francoforte, Giugno 2005



Jean-Claude Trichet

SOMMARIO

Le autorità nazionali sono soggette all'obbligo di consultare la Banca centrale europea (BCE) in materia di progetti di disposizioni legislative che ricadono nell'ambito di competenza della BCE. Quest'obbligo deriva dall'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. Ne consegue che una sua violazione può condurre ad un'azione di inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La funzione consultiva della BCE è strutturata in modo tale da assicurare che le autorità nazionali possano beneficiare delle conoscenze specifiche della BCE e, di conseguenza: contribuire al perseguimento degli obiettivi generali dell'Unione europea (UE); fare sì che le legislazioni nazionali siano compatibili con il quadro normativo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e conformi alle politiche della BCE; e promuovere lo scambio di informazioni e il dialogo tra la BCE e il pubblico.

L'obbligo di consultazione si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione del Regno Unito. I dettagli della procedura che disciplina la consultazione della BCE si trovano nella Decisione 98/415/CE del Consiglio.

Sebbene sia spesso un ministro nazionale a richiedere un parere della BCE, un'ampia gamma di autorità nazionali (quali i parlamenti e gli enti dotati di poteri normativi) può comunque consultare la BCE. Le autorità che procedono alla consultazione non devono necessariamente essere quelle che elaborano (o adottano) le disposizioni legislative.

L'obbligo di consultazione trova applicazione solo con riguardo alle disposizioni idonee a divenire giuridicamente vincolanti e di applicazione generale nello Stato membro interessato. Quest'obbligo non è circoscritto alle norme di legge destinate ad essere adottate in via parlamentare, ma parimenti non vi è alcuna necessità di consultare la BCE sulla legislazione secondaria attuativa della legislazione primaria, a meno che il suo impatto sia differente rispetto a quest'ultima. Gli Stati membri non consultano abitualmente la BCE in merito all'attuazione delle direttive comunitarie, anche se la BCE li ha talvolta incoraggiati a farlo per direttive di particolare interesse per il SEBC e per le quali l'armonizzazione risulta di particolare importanza. La BCE dovrebbe essere consultata nuovamente qualora vengano apportate sostanziali modifiche ai progetti di disposizioni legislative su cui sia già stato richiesto un parere della stessa.

Le questioni che ricadono nell'ambito di competenza della BCE comprendono i compiti fondamentali del SEBC, in particolare quelli enumerati nell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato. La Decisione 98/415/CE del Consiglio contiene un elenco, non esaustivo, di categorie di materie sulle quali la BCE deve essere consultata.

La BCE deve essere consultata in una fase appropriata della procedura legislativa, vale a dire in un momento tale da consentire alla BCE di adottare il suo parere in tutte le versioni linguistiche richieste e all'autorità che ha elaborato il progetto di disposizioni legislative di prendere in considerazione il parere stesso prima di decidere nel merito. Le autorità

nazionali possono fissare un termine per la trasmissione del parere da parte della BCE, ma il periodo minimo è un mese. Una scadenza inferiore ad un mese è ammessa solo in casi di urgenza estrema; in detti casi le ragioni di urgenza devono essere specificate.

La procedura di adozione delle disposizioni legislative è sospesa mentre la consultazione è in corso, sebbene alcune fasi della procedura legislativa nazionale possano essere portate avanti. Allo scadere del termine questa sospensione decade, cionondimeno le autorità interessate devono in ogni caso tener conto del parere della BCE, purchè questo sia ricevuto prima che la disposizione legislativa sia adottata in via definitiva. In ogni caso, l'autorità che procede alla consultazione deve sottoporre il parere della BCE all'attenzione dell'autorità che adotta le disposizioni in parola, ove quest'ultima sia diversa dalla prima.

I pareri della BCE sui progetti di disposizioni legislative sono generalmente pubblicati sul sito Internet della BCE subito dopo la loro adozione e trasmissione all'autorità richiedente (a meno che vi siano ragioni specifiche di differimento, nel qual caso il parere sarà pubblicato al più tardi sei mesi dopo l'adozione).

I FONDAMENTI GIURIDICI DELLA FUNZIONE CONSULTIVA DELLA BCE RISPETTO AI PROGETTI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Il trattato che istituisce la Comunità europea (il “trattato”) attribuisce alla BCE una funzione consultiva con riguardo ai progetti di disposizioni legislative comunitarie e nazionali che rientrino nelle sue competenze. L’articolo 105, paragrafo 4, del trattato, riprodotto nell’articolo 4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo “statuto”), è il fondamento giuridico alla base della funzione consultiva della BCE. Il quadro giuridico per la consultazione della BCE da parte di autorità nazionali è fissato dalla Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹ (“Decisione 98/415/CE”), applicabile dal 1° gennaio 1999. Essa si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito, che è esentato dall’obbligo di consultare la BCE in virtù del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, allegato al trattato. Dalla sua

Riquadro I

Articolo 105, paragrafo 4, del trattato:

La BCE viene consultata:

- *in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze,*
- *dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 6.*

La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 4 dello statuto:

Conformemente all’articolo 105, paragrafo 4, del trattato:


(a) la BCE viene consultata:

- *in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze;*
- *dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura stabilita di cui all’articolo 42;*

(b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

¹ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42. Il testo della Decisione 98/415/CE è riportato nell’allegato 1.

Figura 1 Numero dei pareri della BCE in risposta a consultazioni di autorità nazionali



istituzione la BCE ha formulato 173 pareri in risposta a consultazioni da parte delle autorità nazionali (si veda la figura 1).

Ancor prima dell'istituzione della BCE, l'Istituto monetario europeo (IME) ha avuto un ruolo consultivo². Alcune materie sono tuttora di grande interesse per i nuovi Stati membri dell'UE, per esempio i pareri dell'IME in merito all'integrazione delle banche centrali nazionali (BCN) all'interno del SEBC e altresì in merito all'introduzione dell'euro quale moneta avente corso legale in molti degli Stati membri, materie che sono di notevole interesse per tutti gli Stati membri. L'IME ha formulato 68 pareri in risposta a consultazioni da parte delle autorità nazionali su un'ampia varietà di progetti di disposizioni legislative rientranti nell'ambito delle sue competenze.

La Decisione 98/415/CE è strutturata in termini relativamente generici, ragion per cui, onde assicurarne la piena applicabilità, le autorità legislative nazionali necessitano di una accurata comprensione dei seguenti aspetti: (a) i suoi obiettivi; (b) la portata dell'obbligo di consultazione; (c) la procedura da seguire; e (d) gli effetti che un inadempimento dell'obbligo di consultazione potrebbe avere sulla legalità della normativa in questione. Questa guida, dunque, mira ad informare in merito ai suddetti quattro aspetti tutte le autorità nazionali coinvolte nell'elaborazione di disposizioni legislative nazionali, di modo che esse siano pienamente consapevoli dei loro diritti e obblighi. La guida contiene anche un certo numero di raccomandazioni volte ad assicurare l'efficienza della procedura di consultazione.

² Si veda l'articolo 117, paragrafi 6 e 8 del trattato, e la Decisione 93/717/CE del Consiglio del 22 novembre 1993 relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorità degli Stati membri sulle proposte di provvedimenti legislativi (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 14).

II GLI OBIETTIVI DELLA DECISIONE 98/415/CE

Nella sentenza *OLAF*³, la Corte di giustizia delle Comunità europee (la “Corte”) ha chiarito gli obiettivi dell’articolo 105, paragrafo 4, del trattato in merito all’obbligo di consultare la BCE su ogni proposta di atto comunitario in un ambito che rientra nelle sue competenze. Secondo la Corte, l’obbligo previsto da questa disposizione è essenzialmente volto “ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo aver consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione”.

Sebbene la sentenza *OLAF* si riferisca all’obbligo delle istituzioni comunitarie di consultare la BCE su ogni proposta di atto comunitario, essa contribuisce anche a gettare luce sull’obbligo degli Stati membri di richiedere una consultazione sui progetti di disposizioni legislative nazionali. Si può così evincere dalla sentenza *OLAF* che il principale obiettivo della Decisione 98/415/CE è quello di consentire alla BCE di dare alle autorità legislative nazionali, in un momento opportuno, una consulenza specialistica sui progetti di disposizioni legislative in ambiti che rientrano nelle competenze della BCE. Detta consulenza mira ad assicurare che il quadro giuridico nazionale: (a) contribuisca alla realizzazione degli obiettivi del SEBC, come definiti nell’articolo 105, paragrafo 1, del trattato; (b) sia compatibile con il quadro giuridico del SEBC; e (c) sia in linea con le politiche del SEBC. L’obbligo di consultazione di cui alla Decisione 98/415/CE è strutturato in modo da operare come sistema preventivo per prevenire problemi che possano eventualmente insorgere rispetto a legislazioni nazionali incompatibili o incoerenti. La consultazione deve perciò avere luogo quando le disposizioni legislative sono ancora in fase di disegno di legge e, più in particolare, in una fase in cui il parere della BCE può utilmente essere preso in considerazione da parte delle autorità nazionali coinvolte nella preparazione e adozione delle misure legislative in esame.

A questo riguardo l’obbligo di consultazione ha, in pratica, consentito agli Stati membri di assicurare che la legislazione nazionale, compresi gli statuti delle BCN, venga mantenuta compatibile con il trattato e lo statuto, in conformità con l’articolo 109 del trattato.

La procedura di consultazione stabilita dalla Decisione 98/415/CE presenta una serie di ulteriori vantaggi. Essa è apprezzabile come veicolo di condivisione di informazioni e conoscenze specifiche. Le consultazioni sono uno strumento importante per tenere

3 Causa C-11/00, Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea, Racc. 2003 pag. I-7147, in particolare i punti 110 e 111 della sentenza. In questo procedimento la Corte ha accolto l’azione della Commissione e ha annullato la Decisione BCE/1999/5 del 7 ottobre 1999 relativa alla prevenzione delle frodi. La sentenza è significativa per la chiarificazione della funzione consultiva della BCE, considerato che la Corte, in risposta ad una richiesta della BCE, ha esaminato per la prima volta gli obiettivi dell’articolo 105, paragrafo 4, del trattato.

informata la BCE sugli sviluppi legislativi nazionali nei campi di sua competenza. Le conoscenze specifiche che la BCE acquisisce attraverso l'esame dei progetti di disposizioni legislative su cui viene consultata rappresentano una risorsa per la definizione della sua stessa posizione, per esempio in consessi comunitari o internazionali in cui materie simili sono oggetto di discussione. Inoltre, i pareri della BCE favoriscono l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri che cadono negli ambiti di competenza della BCE e contribuiscono a migliorare la qualità delle legislazioni nazionali, considerato che essi sono basati su conoscenze specialistiche che la BCE ha acquisito nell'esercizio dei suoi compiti⁴. I pareri della BCE possono anche costituire una fonte di cognizione del diritto che la Corte (nei procedimenti in merito alla compatibilità delle disposizioni legislative in oggetto con il trattato) o le corti nazionali (nei procedimenti sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni legislative in esame) possono prendere in considerazione.

Così come i pareri delle altre istituzioni comunitarie, i pareri della BCE non sono vincolanti. In altri termini, le autorità legislative nazionali non sono tenute a seguire i pareri della BCE. Ad ogni modo, il sistema stabilito dalla Decisione 98/415/CE è delineato in modo tale da assicurare che la legislazione nazionale sia adottata solo dopo una dovuta presa in esame del parere della BCE. Questo sistema si è dimostrato efficiente e i legislatori nazionali hanno generalmente concordato di modificare o addirittura di eliminare le disposizioni originariamente previste piuttosto che adottare un testo legislativo in conflitto con la posizione espressa dalla BCE.

Infine, l'obbligo di consultazione contribuisce a rafforzare la comunicazione esterna della BCE con il pubblico e i mercati. Incoraggiare la trasparenza è una politica generale della BCE e, a questo scopo, i pareri formulati in risposta a consultazioni da parte di autorità nazionali sono di norma pubblicati sul sito Internet della BCE subito dopo la loro adozione e successiva trasmissione all'autorità che procede alla consultazione.

4 Si veda il paragrafo 140 delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-11/00, che è stato ripreso al punto 110 della sentenza della Corte.

III LA PORTATA DELL'OBBLIGO DI CONSULTARE LA BCE

Riquadro 2

Articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Decisione 98/415/CE:

1. Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda:

- le questioni monetarie,*
- i mezzi di pagamento,*
- le banche centrali nazionali,*
- la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti,*
- i sistemi di pagamento e di regolamento,*
- le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari.*

2. Inoltre, le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria.

I LE AUTORITÀ CHE PROCEDONO ALLA CONSULTAZIONE

I.1 LE DIVERSE AUTORITÀ CHE RICADONO NELLA FATTISPECIE

L'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE stabilisce chiaramente che l'obbligo di consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative che ricadono nei suoi ambiti di competenza spetta alle "autorità degli Stati membri". Posto che la Decisione 98/415/CE è applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, le autorità di cui trattasi sono non solo quelle degli Stati membri che hanno adottato l'euro ("Stati membri partecipanti"), ma anche quelle degli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro ("Stati membri non partecipanti") diversi dal Regno Unito.

L'articolo 3, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE chiarisce che le autorità degli Stati membri sono "le autorità che elaborano un progetto di disposizioni legislative". In aggiunta, dall'articolo 4 della Decisione 98/415/CE si evince che l'autorità che procede alla consultazione può essere differente non solo da quella "che deve approvare il provvedimento", ma anche dall'"autorità che elabora il progetto di disposizione legislativa".

Nella pratica, la BCE è stata consultata da un'ampia gamma di autorità. Per quanto riguarda i provvedimenti legislativi adottati dai parlamenti nazionali, la BCE è stata generalmente consultata dal competente membro del governo nazionale interessato, di

solito il ministro delle finanze o il ministro della giustizia. Occasionalmente, talune consultazioni sono state avviate attraverso il canale delle BCN. Per quanto riguarda gli altri tipi di provvedimenti legislativi, la BCE è stata generalmente consultata dall'autorità che risultava essere competente ad adottare il provvedimento in questione, per esempio, il membro competente del governo nazionale o una BCN dotata di poteri normativi. Infine, la BCE è stata anche consultata da autorità nazionali (BCN, autorità di vigilanza o enti specifici come, per esempio, un comitato nazionale per la transizione all'euro), che, pur non avendo un potere formale di dare avvio alla procedura legislativa o di approvare il provvedimento in questione, sono state in ogni caso, *de jure* o *de facto*, coinvolte nel processo di adozione. In questi casi, la BCE ha ritenuto che la consultazione sia valida se risulta evidente che le autorità interessate agiscono per conto dell'autorità che elabora o che deve approvare il provvedimento.

1.2 IL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI

Ai fini della Decisione 98/415/CE, i parlamenti nazionali sono le autorità che “elaborano ... disposizioni legislative”, nei casi in cui esse discutono disegni di legge, proposti da uno o più dei loro membri, che ricadono nei campi di competenza della BCE⁵. I parlamenti nazionali devono decidere sulla base dei loro regolamenti interni come presentare una richiesta di parere preliminare della BCE sui progetti di disposizioni legislative proposti da uno o più dei loro membri e che ricadono nelle competenze della BCE. In un caso la BCE è stata consultata da un governo nazionale, che agiva di propria iniziativa, su un progetto di disposizioni legislative che era stato proposto dai membri di un parlamento nazionale in modo conforme al diritto nazionale.

2 I PROGETTI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE RICADONO NELLA FATTISPECIE

Riquadro 3

Articolo 1, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE:

Ai fini della presente decisione:

...

per “progetto di disposizione legislativa” si intende qualsiasi progetto di disciplina di carattere obbligatorio, applicabile in modo generale sul territorio di uno Stato membro, che stabilisce norme per un numero indeterminato di casi ed interessi un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche.

⁵ Questa fattispecie si applica anche ai casi in cui i membri del parlamento propongano modifiche ai progetti di disposizioni legislative preparati dal governo tali da poter far ricadere il progetto di legge negli ambiti di competenza della BCE.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE, le autorità degli Stati membri sono tenute a consultare la BCE su "ogni progetto di disposizioni legislative" che rientri nelle competenze della BCE. L'articolo 1, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE definisce il concetto di "progetto di disposizioni legislative". Questa definizione si riferisce a disposizioni legislative che, una volta acquisita forza di legge ed applicabilità generale sul territorio dello Stato membro interessato nella sua interezza (o su un territorio geograficamente distinto), stabiliscono norme applicabili ad "un numero indeterminato di casi ed interessi[no] un numero indeterminato di persone". La definizione non comprende i progetti di legge il cui scopo esclusivo è di attuare le direttive comunitarie nell'ordinamento giuridico nazionale (si veda la sezione III, paragrafo 4).

L'obbligo di consultazione non è limitato ai progetti di disposizioni legislative destinate ad essere approvate da un parlamento. La Decisione 98/415/CE concerne tutti i tipi di provvedimenti legislativi giuridicamente vincolanti, compresa la legislazione secondaria, così come gli atti vincolanti generalmente applicabili delle BCN o di autorità di vigilanza (laddove detti organi abbiano poteri regolamentari). Ad ogni modo, ciò non significa che la BCE debba essere consultata su tutta la legislazione secondaria che dà attuazione alla legislazione primaria in campi di competenza della BCE. Considerati gli obiettivi della Decisione 98/415/CE, è chiaro che un parere della BCE su detti progetti di legislazione secondaria dovrebbe essere richiesto solo se la materia in oggetto è strettamente correlata ai compiti della BCE e se l'impatto su aree rientranti nei campi in cui la BCE è competente è diverso da quello risultante dalla legislazione primaria stessa. Esempi di materie su cui gli Stati membri non sono di regola tenuti a consultare la BCE sono le questioni connesse ai profili procedurali e sanzionatori.

L'obbligo di consultare la BCE sulle modifiche ai progetti di disposizioni legislative che sono stati già sottoposti all'esame della BCE per un parere si applica a quelle modifiche sostanziali che incidono sulla sostanza legislativa del progetto di legge. È utile fare una distinzione tra due scenari differenti. Il primo, dove le modifiche sostanziali vengono proposte in una fase in cui la BCE non ha ancora adottato il suo parere. In codesta situazione la BCE si aspetta che l'autorità che procede alla consultazione sottoponga non appena possibile la disposizione legislativa modificata al suo esame, in modo che il parere possa essere basato sul testo più recente. Il secondo, dove nuove disposizioni sostanziali vengono proposte dopo l'adozione del parere da parte della BCE. In tale ultima situazione, la BCE dovrebbe essere consultata in merito a quelle modifiche. Non si richiede tuttavia alcuna consultazione ulteriore se le modifiche mirano essenzialmente ad accogliere le opinioni espresse dalla BCE nel suo parere. La BCE, ad ogni modo, accoglie con favore il fatto di essere tenuta informata circa il seguito dato ai suoi pareri e di ricevere i dettagli di suddette modifiche a scopi informativi.

3 GLI AMBITI DI COMPETENZA DELLA BCE

L'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE richiede che le autorità nazionali consultino la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative "che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato". Questo ovviamente include i progetti di disposizioni legislative che si ripercuotono sui compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato (cioè, la definizione e l'attuazione della politica monetaria della Comunità, lo svolgimento delle operazioni sui cambi, la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento). Esso include altresì i progetti di disposizioni legislative che hanno ripercussioni su una varietà di altri compiti affidati al SEBC ai sensi del trattato.

L'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE elenca un certo numero di categorie di materie che sono esplicitamente considerate come rientranti nelle competenze della BCE. La BCE deve essere consultata sui progetti di disposizioni legislative concernenti queste materie, che sono, nella fattispecie: le questioni monetarie; i mezzi di pagamento; le banche centrali nazionali; la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti; i sistemi di pagamento e di regolamento; e le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. La Decisione 98/415/CE chiarisce che l'elenco delle materie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non è esaustivo.

Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, della Decisione 98/415/CE specifica che le autorità degli Stati membri non partecipanti (diversi dal Regno Unito) devono consultare la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria. Il motivo per cui la Decisione 98/415/CE distingue tra Stati membri partecipanti e non partecipanti è che gli strumenti di politica monetaria (quali, ad esempio, il sistema delle riserve minime) non sono più stabiliti dalle autorità nazionali degli Stati membri partecipanti. Tuttavia, il considerando 5 della Decisione 98/415/CE chiarisce che l'obbligo di consultazione non si applica alle decisioni adottate dalle autorità degli Stati membri non partecipanti nell'ambito dell'attuazione della loro politica monetaria (quali, ad esempio, le decisioni che fissano i tassi di interesse).

L'allegato 2 presenta una panoramica non esaustiva delle materie trattate nei progetti di disposizioni legislative nazionali su cui la BCE ed in precedenza l'IME sono stati consultati. Si spera che questa panoramica possa offrire uno strumento di guida utile in caso di dubbio circa il fatto se un progetto legislativo rientri o meno nella portata dell'obbligo di consultazione definito nella Decisione 98/415/CE.

3.1 LE QUESTIONI MONETARIE E I MEZZI DI PAGAMENTO

I pareri della BCE e dell'IME rientranti in questa categoria di materie hanno riguardato i progetti di disposizioni legislative concernenti una varietà di argomenti. Alcuni esempi degni di nota sono rappresentati dalle misure per l'adozione dell'euro (ridenominazione

della moneta nazionale, ridenominazione del debito pubblico e privato, doppia indicazione dei prezzi, regole sull'arrotondamento, sostituzione dei tassi di riferimento nazionali, ecc.), corso legale, emissione di monete commemorative aventi corso legale, diritti d'autore per le banconote e le monete, contraffazione, riciclaggio di banconote e monete ed emissione di moneta elettronica.

3.2 LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI

Un cospicuo numero di pareri della BCE e dell'IME ricadono in questa categoria. Essi riguardano progetti di disposizioni legislative che incidono sullo status delle BCN o dei membri dei loro organi decisionali, in particolare sulla loro indipendenza. Numerosi pareri concernono anche i compiti e le politiche monetarie delle BCN, compreso il rispetto del divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 101 del trattato, le riserve in valuta delle BCN e le riserve obbligatorie minime delle BCN degli Stati membri non partecipanti. La BCE e l'IME hanno anche frequentemente ricevuto richieste di formulare pareri su progetti di disposizioni legislative concernenti compiti delle BCN non correlati al SEBC, in particolare allo scopo di accertare se detti compiti sono compatibili con gli obiettivi e i compiti del SEBC⁶.

3.3 LA RACCOLTA, LA COMPILAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLE STATISTICHE MONETARIE, FINANZIARIE, BANCARIE E SULLA BILANCIA DEI PAGAMENTI

I poteri della BCE correlati alla raccolta di informazioni statistiche sono enunciati nell'articolo 5 dello statuto. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea⁷ prevede che gli Stati membri "organizz[i]no i propri compiti nel settore statistico e cooper[i]no pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto". La BCE è consapevole del fatto che le norme in materia di segnalazioni sono differenti nei diversi Stati membri. Di conseguenza, quando la BCE viene consultata su progetti di disposizioni legislative in materia di segnalazioni statistiche, essa tende a fare commenti di natura generale, intesi a richiamare l'attenzione su aspetti che potrebbero essere resi in modo più esplicito nel progetto di disposizioni legislative.

3.4 I SISTEMI DI PAGAMENTO E DI REGOLAMENTO

Le consultazioni rientranti in questa categoria nel passato hanno avuto ad oggetto progetti di disposizioni legislative relative a diversi aspetti del funzionamento dei sistemi di pagamento e regolamento, come la loro sorveglianza, l'impostazione di regolamento netto o lordo in tempo reale, gli aspetti di compensazione e di garanzia e la cosiddetta "regola dell'ora zero".

6 Ai sensi dell'articolo 14.4 dello statuto, le BCN possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nello statuto, a meno che il Consiglio direttivo decida che queste funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC.

7 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

3.5 LE NORME APPLICABILI AGLI ISTITUTI FINANZIARI NELLA MISURA IN CUI ESSE INFLUENZANO LA STABILITÀ DI TALI ISTITUTI E DEI MERCATI FINANZIARI

Il considerando 3 della Decisione 98/415/CE chiarisce che la categoria in esame “lascia impregiudicata l’attuale suddivisione di competenze in merito alle politiche riguardanti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario”. Questa categoria meriterebbe anche di essere considerata in combinato disposto con l’articolo 25.1 dello statuto, che stabilisce che la BCE “può” essere consultata dalle autorità competenti degli Stati membri “sull’attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario”. Tuttavia, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE, gli Stati membri “consultano” la BCE quando le disposizioni legislative proposte “influenzano” la stabilità finanziaria, a meno che, come disposto nell’articolo 1, paragrafo 2, le disposizioni siano esclusivamente intese a dare attuazione a direttive comunitarie.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, ultimo trattino, della Decisione 98/415/CE, la BCE ha adottato numerosi pareri in risposta a consultazioni riguardanti proposte di modifica dell’assetto istituzionale di vigilanza negli Stati membri. Essa è stata anche regolarmente consultata in merito ai maggiori cambiamenti apportati alla disciplina del settore della vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle istituzioni finanziarie, così come in merito alle misure normative antiriciclaggio. La BCE è stata inoltre frequentemente consultata su progetti legislativi che potrebbero avere un impatto importante sui mercati, come per esempio la legislazione in materia di sistemi di cartolarizzazione e di dematerializzazione dei titoli, nonché la legislazione che influenza sia l’andamento dei mercati finanziari, sia l’obiettivo principale della BCE del mantenimento della stabilità dei prezzi (per esempio, le disposizioni in materia di prestiti indicizzati).

Infine, la BCE è stata consultata su vari progetti di disposizioni legislative che potrebbero avere un impatto sulla libera circolazione dei capitali, le politiche di cambio (come nel caso della proposta “Tobin tax”) e altri progetti di disposizioni legislative di rilevanza economica.

Riquadro 4

Articolo 1, paragrafo 2, della Decisione 98/415/EC:

Nella definizione di progetto di disposizioni legislative non rientrano i progetti di disposizioni destinati unicamente ad attuare direttive comunitarie nella legislazione degli Stati membri.

4 LA LEGISLAZIONE DI ATTUAZIONE

Come già evidenziato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Decisione 98/415/CE, gli Stati membri non sono obbligati a consultare la BCE sulla trasposizione delle direttive comunitarie nel diritto nazionale. La *ratio* di questa deroga è che la BCE, secondo quanto disposto dall'articolo 105, paragrafo 4, del trattato, dovrà essere già stata consultata sulla proposta di atto comunitario e non è quindi necessario estendere la funzione consultiva della BCE ai progetti di disposizioni legislative che danno mera attuazione a quell'atto comunitario. Parimenti, la BCE è dell'avviso che i progetti di disposizioni legislative volti ad attuare la normativa comunitaria beneficino di questa deroga, considerato che queste disposizioni attuative hanno un'incidenza sulle materie di competenza della BCE pari a quella della normativa comunitaria in parola (sulla quale la BCE dovrà essere stata consultata preventivamente dalle istituzioni comunitarie).

La BCE ha solo in rare occasioni incoraggiato le autorità nazionali a consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative di attuazione delle direttive comunitarie che sono di particolare interesse per il SEBC. Questo è stato fatto, ad esempio, nel caso della direttiva sul carattere definitivo del regolamento⁸ e di quella sui contratti di garanzia finanziaria⁹. I pareri della BCE risultanti da un vasto numero di consultazioni sui progetti legislativi volti a dare attuazione ad entrambe le direttive nel diritto nazionale hanno costituito degli strumenti utili per contribuire al rafforzamento del quadro giuridico per le operazioni dell'Eurosistema, così come per la stabilità del sistema finanziario.

Gli Stati membri talvolta consultano la BCE di propria iniziativa su progetti di disposizioni volti a dare attuazione alle direttive comunitarie, anche se essi non sono obbligati o incoraggiati a farlo, per esempio in aree nelle quali ritengono che la BCE abbia delle conoscenze specifiche. In detti casi, la BCE è generalmente lieta di formulare un parere se le disposizioni in esame consentano commenti specifici sui compiti e sulle politiche del SEBC e della BCE.

8 Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, GU L 166 del 11.6.1998, pag. 45.

9 Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 relativa ai contratti di garanzia finanziaria, GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

IV LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Riquadro 5

Articolo 4 della Decisione 98/415/CE:

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della presente decisione. A tal fine, essi si accertano che la BCE sia consultata in tempo utile affinché l'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito; essi verificano anche che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta.

I IL MOMENTO UTILE PER CONSULTARE LA BCE

La seconda frase dell'articolo 4 della Decisione 98/415/CE stabilisce che la BCE deve essere consultata "in tempo utile" nel corso della procedura legislativa. Ne consegue che la consultazione deve avere luogo in un momento specifico della procedura legislativa che dia alla BCE un tempo sufficiente per esaminare il progetto di disposizioni legislative (e, dove necessario, tradurli) e per formulare il suo parere in tutte le versioni linguistiche richieste, e che consenta altresì alle autorità nazionali coinvolte di prendere in esame il parere della BCE prima che le disposizioni siano approvate. Laddove i progetti in parola vengono preparati da un'autorità differente da quella che deve approvarli, l'articolo 4 della Decisione 98/415/CE sembra indicare che la consultazione su detti progetti deve avere luogo in un momento che permetta all'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative di valutare se essi debbano essere modificati secondo il parere della BCE, cioè prima della trasmissione delle disposizioni all'autorità che deve approvare il provvedimento. La tempistica prevista dovrebbe anche includere un periodo di tempo ragionevole per consentire alla BCE di esaminare la documentazione relativa alla consultazione e formulare il suo parere. Giova notare che l'articolo 4 non sembra impedire alle autorità nazionali di prendere misure in conformità con le loro procedure legislative che non alterano la sostanza dei progetti di disposizioni legislative.

Si evince dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della Decisione 98/415/CE che gli Stati membri sono obbligati a sospendere la procedura di approvazione dei progetti di disposizioni legislative in pendenza di una richiesta di consultazione della BCE. Ciò non significa che l'intera procedura legislativa nazionale (ad esempio, i lavori preparatori delle commissioni parlamentari, la discussione di altri pareri richiesti dalle autorità nazionali, ecc.) debba essere sospesa in pendenza della trasmissione del parere della BCE. Significa piuttosto che l'autorità che deve approvare il provvedimento deve avere la possibilità di decidere in piena consapevolezza in relazione al parere della BCE prima di prendere le sue decisioni nel merito. Se è stato fissato un termine per la richiesta di un

Tavola 2 Tempistica



parere della BCE (si veda la sezione IV, paragrafo 3) e questo termine è scaduto, l'autorità nazionale interessata può andare avanti nella procedura di approvazione. Ma anche in questo caso e nella misura in cui il provvedimento legislativo non è ancora stato adottato, le autorità nazionali continuano ad essere obbligate a tener conto dei pareri della BCE.

2 LA RICHIESTA DI PARERE

Tavola 3 Requisiti della documentazione

Tutti i documenti possono essere presentati nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato (ovvero in una delle lingue ufficiali se ve ne è più di una).

Richiesti:	Raccomandati:	Facoltativi:
<ul style="list-style-type: none"> – Richiesta scritta di un parere al Presidente della BCE. – Copia del progetto di disposizioni legislative. 	<ul style="list-style-type: none"> – Breve relazione esplicativa che definisca: <ul style="list-style-type: none"> – l'oggetto e i principali obiettivi della legislazione; – la fase della procedura legislativa nazionale; e – i dati di una persona di riferimento. – Se il progetto di legge nazionale è lungo o complesso, un'indicazione delle disposizioni legislative per le quali viene specificamente richiesto il parere della BCE. – In caso di richiesta di estrema urgenza, è consigliato fornire una traduzione in lingua inglese della relazione esplicativa e delle principali disposizioni legislative costituenti oggetto della consultazione. 	<ul style="list-style-type: none"> – Indicazione del termine entro cui la BCE deve consegnare il suo parere.

La richiesta di parere deve essere rivolta al presidente della BCE in forma scritta. La conferma, da parte del presidente della BCE, della ricezione della richiesta di parere segna l'inizio della procedura di adozione del parere della BCE. La richiesta deve contenere una copia del progetto di disposizioni legislative. La BCE raccomanda che l'autorità che procede alla consultazione alleggi anche una breve relazione esplicativa che descriva quanto segue: l'oggetto e i principali obiettivi perseguiti; lo stadio di avanzamento che esso ha raggiunto nel corso della procedura legislativa nazionale; ed il nome e i dati di una persona di riferimento. Nel caso di un progetto legislativo contenente un cospicuo numero di disposizioni relative ad una serie di materie differenti, la BCE raccomanda inoltre che l'autorità che procede alla consultazione indichi le disposizioni per le quali viene specificatamente richiesto il parere della BCE. L'autorità in questione può anche indicare un termine entro il quale la BCE è tenuta a formulare il suo parere (si veda la sezione IV, paragrafo 3).

La richiesta di parere e la documentazione ad essa relativa devono essere presentate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato (ovvero in una delle lingue ufficiali dello Stato membro, se ve ne è più di una). Nei casi in cui la richiesta viene fatta adducendo motivi di estrema urgenza (si veda la sezione IV, paragrafo 3), la BCE gradirebbe ricevere anche una traduzione in lingua inglese della relazione esplicativa e delle principali disposizioni legislative costituenti oggetto della consultazione. Ciò permette alla BCE di incominciare immediatamente a lavorare sulla redazione del parere, senza dover attendere le traduzioni. Tuttavia, la richiesta di parere della BCE non dovrebbe essere rinviata per l'assenza di questa traduzione.

3 TERMINI

Riquadro 6

Articolo 3 della Decisione 98/415/EC:

- 1. Le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative possono, qualora lo ritengano necessario, prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE.*
- 2. In casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto. In tal caso, l'autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza.*
- 3. La BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane. Tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall'autorità nazionale che procede alla consultazione.*
- 4. Alla scadenza del termine l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere. Qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità di cui all'articolo 4.*

L'esperienza ha mostrato che il periodo di tempo ordinario per l'adozione di un parere della BCE è di sei settimane, sebbene la procedura possa richiedere più tempo. Il periodo che è correntemente richiesto per l'adozione di un parere specifico varierà, ovviamente, a seconda della natura, complessità e delicatezza del progetto di disposizioni legislative considerato.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE, le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative, possono, qualora lo ritengano necessario, prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere. Detto termine, tuttavia, non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata.

L'esperienza ha mostrato che, talvolta, gli Stati membri interpretano questo termine di un mese come la regola piuttosto che come il periodo minimo. Considerato il tempo richiesto per l'elaborazione e l'adozione dei pareri della BCE, in pratica il termine di un mese si è dimostrato essere estremamente breve. Il periodo minimo dovrebbe quindi essere limitato ai casi in cui sussiste una necessità d'urgenza per la BCE di adottare il suo parere entro un mese.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della Decisione 98/415/CE, in casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto. In questi casi, altamente eccezionali, l'autorità che procede alla consultazione deve espressamente dichiarare le ragioni di urgenza della materia. Inoltre, come già evidenziato, in questi casi, la BCE gradirebbe altresì ricevere una traduzione in lingua inglese della relazione esplicativa e delle principali disposizioni oggetto della consultazione. In ogni caso, la richiesta di parere della BCE non dovrebbe essere ritardata dalla mancanza di detta traduzione.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della Decisione 98/415/CE, quando l'autorità che procede alla consultazione ha prescritto un termine, la BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane. La suddetta disposizione specifica che tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall'autorità che procede alla consultazione.

L'articolo 3, paragrafo 4, della Decisione 98/415/CE dispone che "alla scadenza del termine l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere". Questo significa che, scaduto il termine, le autorità interessate possono continuare la procedura di approvazione del progetto di legge, che era stata sospesa in pendenza della consultazione della BCE. Tuttavia, fino a quando le disposizioni legislative non vengono definitivamente approvate, l'autorità che procede alla consultazione continua ad essere tenuta a tener conto del parere della BCE (e portarlo all'attenzione dell'autorità competente per l'approvazione, se quest'ultima è un organo differente).

4 CONFERMA DELL'AVVENUTA RICEZIONE

Ricevuta la richiesta di un parere, viene inviata conferma dell'avvenuta ricezione all'autorità che procede alla consultazione nella medesima lingua utilizzata nella richiesta di consultazione. Nei casi in cui lo Stato membro consulta la BCE senza essere espressamente obbligato a farlo, questo sarà specificato nella comunicazione di avvenuta ricezione insieme ad una indicazione di commenti specifici che la BCE abbia al riguardo, che saranno espressi a mezzo di un parere della stessa.

I documenti allegati e la traduzione in lingua inglese vengono inviati ai membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE. Ciò consente loro di prendere visione della documentazione relativa alla consultazione sin dal suo instaurarsi e altresì di essere in una posizione tale da poter esprimere tempestivamente i propri commenti nel momento in cui la bozza di parere viene sottoposta al loro esame.

5 ADOZIONE DEL PARERE

A seguito della sua approvazione da parte del Comitato esecutivo, la bozza di parere è sottoposta all'esame del Consiglio direttivo per l'adozione. Un parere è uno strumento giuridico della BCE e, di regola, è adottato dal Consiglio direttivo.

Anche i membri del Consiglio generale sono coinvolti nel processo decisionale. Laddove il Consiglio direttivo è l'organo decisionale responsabile per l'adozione dei pareri della BCE, il Consiglio generale contribuisce alla funzione consultiva della BCE.

6 IL REGIME LINGUISTICO

I pareri richiesti da una autorità nazionale sono formulati nella lingua ufficiale del rispettivo Stato membro (o nella stessa lingua della richiesta di consultazione se ve ne è più di una) e in inglese.

7 TRASMISSIONE E PRESA IN ESAME DEL PARERE

A seguito della sua adozione, il parere viene trasmesso all'autorità che ha proceduto alla consultazione ed è accompagnato da una lettera del presidente e del vicepresidente della BCE nella lingua ufficiale del rispettivo Stato membro (o nella medesima lingua della richiesta di consultazione, se ve ne è più di una).

L'articolo 4 della Decisione 98/415/CE dispone che l'autorità che elabora il progetto deve tenere conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito. Il parere della BCE dovrebbe essere portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la disposizione legislativa.

A seguito del completamento del processo decisionale, la BCE gradisce ricevere una copia delle disposizioni legislative, così come alla fine approvate.

8 PUBBLICAZIONE

Il Consiglio direttivo ha gradualmente esteso la sua politica di trasparenza in merito alle procedure di consultazione nazionali. Inizialmente, i pareri formulati nel quadro della Decisione 98/415/CE non erano pubblicati dalla BCE. Nell'ultimo paragrafo di ogni parere la BCE specificava che non avrebbe sollevato obiezioni rispetto alla pubblicazione del parere da parte dell'autorità nazionale interessata, peraltro lasciava questa scelta alla discrezione dell'autorità nazionale. Tra settembre 2002 e gennaio 2005, i pareri formulati nel quadro della Decisione 98/415/CE venivano pubblicati sei mesi dopo la loro adozione, ad eccezione di quelli di importanza strategica per la politica della BCE, che venivano pubblicati immediatamente sul sito Internet della BCE. A partire da gennaio 2005, tutti i pareri della BCE sono stati pubblicati sul sito Internet della stessa, dopo essere stati trasmessi all'autorità che ha proceduto alla consultazione, a meno che vi fossero delle ragioni specifiche per frenarne la pubblicazione immediata. In presenza di dette ragioni, il parere è pubblicato al più tardi sei mesi dopo la sua adozione.

V OTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO DI CONSULTAZIONE

Al fine di assicurare che l'obbligo di consultare la BCE venga adempiuto, l'articolo 4 della Decisione 98/415/CE richiede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per assicurare "l'effettiva applicazione" della decisione. Il SEBC monitora da vicino gli sviluppi legislativi nazionali riguardanti materie di competenza della BCE e le BCN e la BCE effettuano segnalazioni interne sull'ottemperanza dell'obbligo di consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative da parte delle autorità nazionali nell'ambito di competenza della BCE.

VI CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLA OMESSA CONSULTAZIONE

L'omessa consultazione della BCE sui progetti di disposizioni legislative nazionali rientranti negli ambiti di competenza della BCE rappresenta una violazione della Decisione 98/415/CE e può portare ad avviare un procedimento per infrazione innanzi alla Corte. Questo procedimento è avviato dalla Commissione europea contro lo Stato membro ai sensi dell'articolo 226 del Trattato¹⁰. L'obbligo di consultazione previsto dalla Decisione 98/415/CE è peraltro preciso e incondizionato. Ne consegue che i soggetti privati possono invocarlo innanzi alle giurisdizioni nazionali. In base alle conoscenze della BCE, i tribunali nazionali non sono stati ad oggi sollecitati a pronunciarsi sulla validità o sull'esecutorietà di una disposizione legislativa nazionale approvata senza aver consultato la BCE, e senza che una richiesta di pronuncia in via pregiudiziale su questo aspetto sia stata rivolta alla Corte. Cionondimeno, la Corte ha più volte ricevuto istanze di esprimersi sull'esecutorietà di una disposizione legislativa nazionale approvata senza una preventiva notificazione alla Commissione europea, come richiesto da specifici atti comunitari¹¹.

In questi casi, la Corte ha statuito che una disposizione legislativa adottata in violazione di un requisito procedurale sostanziale manca di esecutorietà rispetto ai singoli. È anche giurisprudenza consolidata della Corte che tutti i rimedi giuridici normalmente presenti nell'ordinamento nazionale devono essere aperti ai litiganti che cercano di dare attuazione alle pretese che vantano sulla base del diritto comunitario¹². Negli Stati membri in cui i privati hanno il diritto di avviare un procedimento giudiziario al fine di annullare una disposizione di legge sulla base di una grave mancanza procedurale, i privati dovrebbero anche avere il diritto di cercare di annullare le disposizioni legislative nazionali adottate in violazione di un requisito procedurale essenziale stabilito dal diritto comunitario, come la consultazione preventiva della BCE. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti del rischio che la giurisprudenza della Corte potrebbe portare i soggetti privati ad avviare procedimenti giudiziari innanzi ai tribunali nazionali con l'obiettivo di ottenere una pronuncia del tribunale che infici la validità o l'esecutorietà di una disposizione legislativa nazionale adottata in violazione dell'obbligo di consultazione di cui alla Decisione 98/415/CE.

10 Se una BCN dotata di poteri regolamentari ha mancato all'obbligo di procedere alla consultazione di cui alla Decisione 98/415/CE, la BCE può essa stessa dare inizio ad un procedimento per infrazione ai sensi dell'articolo 237, lettera d, del trattato e dell'articolo 35.6 dello statuto.

11 Si vedano, tra l'altro: causa 174/84, *Bulk Oil*, Racc. 1986 pag. 559; causa 380/87, *Enichem Base*, Racc. 1989 pag. 2491; causa C-194/94, *CIA Security International*, Racc. 1996 pag. I-2201; causa C-226/97, *Lemmens*, Racc. 1998 pag. I-3711; causa C-235/95, *AGS Assedic Pas-de-Calais*, Racc. 1998 pag. I-4531; causa C-443/98, *Unilever*, Racc. 2000 pag. I-7535; causa C-159/00, *Sapod Audic*, Racc. 2002, pag. I-5031.

12 Si veda, ad esempio, la causa 158/80, *Rewe*, Racc. 1981 pag. 1805.

ALLEGATI

I DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 29 GIUGNO 1998 RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA DA PARTE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI SUI PROGETTI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (98/415/CE)¹³

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed, in particolare, l'articolo 105, paragrafo 4 e l'articolo 4 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea allegato a tale trattato,

Vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾

Visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

Visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽³⁾,

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6 del trattato e dell'articolo 42 del suddetto protocollo,

(1) considerando che la Banca centrale europea (BCE) sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo Comitato esecutivo;

(2) considerando che il trattato prevede che la BCE venga consultata dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze; che spetta al Consiglio stabilire i limiti e le condizioni di tale consultazione;

(3) considerando che l'obbligo di consultare la BCE imposto alle autorità degli Stati membri deve lasciare impregiudicate le responsabilità di dette autorità nelle materie oggetto di tali progetti; che la BCE deve essere consultata dagli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, come previsto dall'articolo 105, paragrafo 4 del trattato; che l'elenco delle materie inserite nell'articolo 2 della presente decisione non è esaustivo; che il sesto trattino dell'articolo 2 della presente decisione lascia impregiudicata l'attuale suddivisione di competenze in merito alle politiche riguardanti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario;

(4) considerando che le funzioni e le operazioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono definite nello statuto del SEBC e della BCE; che le Banche centrali degli Stati membri partecipanti costituiscono parte integrante del SEBC e devono operare secondo gli orientamenti e le istruzioni della BCE; che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) le autorità degli Stati membri non partecipanti devono consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria;

¹³ GUL 189, 3.7.1998, p. 42.

(5) considerando che, fintantoché gli Stati membri non partecipano alla politica monetaria del SEBC, la presente decisione non si applica alle decisioni adottate dalle autorità nazionali nell'ambito dell'attuazione della loro politica monetaria;

(6) considerando che la consultazione della BCE non deve prolungare indebitamente le procedure di approvazione delle disposizioni legislative negli Stati membri; che i termini entro cui la BCE è tenuta a esprimere il suo parere devono tuttavia consentire di esaminare con la necessaria cura i testi che le vengono trasmessi; che in casi di estrema urgenza, per i quali saranno indicate le ragioni, ad esempio a causa della sensibilità dei mercati, gli Stati membri possono stabilire un termine che sia inferiore ad un mese e che rispetti l'urgenza della situazione; che particolarmente in tali casi un dialogo tra le autorità nazionali e la BCE dovrebbe consentire di tenere conto dell'interesse di ciascuno;

(7) considerando che, a norma dei paragrafi 5 e 8 del protocollo n. 11 allegato al trattato, la presente decisione non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord se e finché detto Stato membro non passa alla terza fase dell'UEM;

(8) considerando che, dalla data di istituzione della BCE fino all'inizio della terza fase dell'UEM, le autorità nazionali devono consultare la BCE ai sensi della decisione 93/717/CE (4) e dell'articolo 109l, paragrafo 2 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini della presente decisione:

per "Stato membro partecipante" si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica a norma del trattato;

per "progetto di disposizioni legislative" si intende qualsiasi progetto di disciplina di carattere obbligatorio, applicabile in modo generale sul territorio di uno Stato membro, che stabilisce norme per un numero indeterminato di casi ed interessi un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche.

2. Nella definizione di progetto di disposizioni legislative non rientrano i progetti di disposizioni destinati unicamente ad attuare direttive comunitarie nella legislazione degli Stati membri.

Articolo 2

1. Le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del trattato e, in particolare, per quanto riguarda:

– le questioni monetarie,

- i mezzi di pagamento,
 - le banche centrali nazionali,
 - la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti,
 - i sistemi di pagamento e di regolamento,
 - le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari.
2. Inoltre, le autorità degli Stati membri non partecipanti consultano la BCE in merito a qualunque progetto di disposizioni legislative riguardanti gli strumenti di politica monetaria.
3. Non appena riceve un progetto di disposizioni legislative, la BCE comunica alle autorità nazionali che la consultano se, a suo parere, la proposta rientra nelle sue competenze.

Articolo 3

1. Le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative possono, qualora lo ritengano necessario, prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE.
2. In casi di estrema urgenza il termine può essere ridotto. In tal caso, l'autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell'urgenza.
3. La BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane. Tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall'autorità nazionale che procede alla consultazione.
4. Alla scadenza del termine l'autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere. Qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della presente decisione. A tal fine, essi si accertano che la BCE sia consultata in tempo utile affinché l'autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito; essi verificano anche che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell'autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta.

Articolo 5

1. La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. La decisione 93/717/CE è abrogata il 1° gennaio 1999.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 Giugno 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. COOK

(¹) GU C 118 del 17. 4. 1998, pag. 11.

(²) GU C 195 del 22. 6. 1998.

(³) Parere espresso il 6 aprile 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(⁴) GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 14.

2 PANORAMICA DELLE MATERIE TRATTATE IN PROGETTI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SU CUI LA BCE E IN PRECEDENZA L'IME SONO STATI CONSULTATI¹⁴

	<i>Numero dei pareri</i>
Questioni monetarie e mezzi di pagamento	
Commercio elettronico	
– pagamenti elettronici e strumenti di moneta elettronica	CON/2000/11
– emissione di moneta elettronica	CON/2002/1
Banconote e monete in euro	CON/2004/28, CON/2004/17, CON/2003/29, CON/2001/1, CON/1997/4, CON/1994/1
– circolazione/distribuzione di banconote e monete	CON/2004/28, CON/1999/14
– monete commemorative in circolazione	CON/2002/12, CON/2000/13, CON/1999/12, CON/1999/10, CON/1998/18
– riproduzione commerciale delle banconote	CON/1996/13
– consegna anticipata delle banconote e delle monete in euro	CON/2001/21, CON/2001/14
– emissione di banconote e monete	CON/2002/7, CON/2000/14, CON/1999/10, CON/1999/3 CON/1997/18
– dipartimenti d'oltremare	CON/1998/9
Introduzione dell'euro	CON/2001/37, CON/2001/29, CON/2001/19, CON/2001/9, CON/2001/1, CON/2000/25, CON/2000/22, CON/2000/21, CON/2000/15, CON/1999/10, CON/1999/2, CON/1998/48, CON/1998/42, CON/1998/36, CON/1998/31, CON/1998/23, CON/1998/19, CON/1998/18, CON/1998/11, CON/1998/9, CON/1998/8, CON/1998/6, CON/1998/2, CON/1998/1, CON/1997/30, CON/1997/24, CON/1997/18, CON/1997/17

¹⁴ L'allegato 2 fornisce una panoramica non esaustiva delle questioni trattate nei progetti di disposizioni legislative nazionali su cui la BCE (e in precedenza l'IME) sono stati consultati.

Numero dei pareri

– misure ausiliarie per l'introduzione dell'euro	CON/1998/8, CON/1998/1
– banconote e monete denominate in valuta nazionale	CON/2002/31, CON/2002/15, CON/2002/6, CON/2001/26, CON/2001/20, CON/2001/1
– tassi di interesse di base e di riferimento	CON/1998/59
– sostituzione del contante	CON/2001/26, CON/2001/15, CON/2001/7, CON/2001/1
– dematerializzazione di titoli durante la transizione all'euro	CON/1999/4
– tasso di sconto	CON/1997/24
– doppia indicazione dei prezzi	CON/1998/8
– tasso di cambio dell'euro	CON/1997/12
– operazioni in valuta estera	CON/2004/34, CON/2003/29
– corso legale	CON/2004/17, CON/2003/29, CON/2002/31, CON/2002/12, CON/2002/6, CON/2001/20, CON/2001/1, CON/2000/29, CON/2000/17
– ridenominazione di azioni societarie	CON/1998/11
– ridenominazione di strumenti finanziari	CON/1997/17
– ridenominazione di valuta nazionale	CON/2002/31, CON/2001/1, CON/1998/18
– ridenominazione del debito pubblico o privato	CON/1998/19, CON/1998/11
– regole di arrotondamento	CON/2002/15, CON/1998/48, CON/1998/19, CON/1998/1
– specificazione tecnica delle monete in euro	CON/2000/29, CON/2000/13
Protezione dell'euro	
– diritto d'autore	CON/2002/26, CON/1999/12, CON/1998/18

Numero dei pareri

- contraffazione CON/2003/29, CON/2002/26, CON/2002/17, CON/2001/40, CON/2001/22, CON/2001/16, CON/2000/16, CON/1999/10
- riciclaggio di banconote e monete in euro CON/2004/8

Banche centrali nazionali

Rilevazione, segnalazione e revisione contabili

- regime contabile CON/2002/7, CON/1998/62
- conti annuali CON/1998/62, CON/1998/35
- revisione contabile nazionale CON/2002/22

Membri degli organi decisionali

- segreto professionale CON/2003/3, CON/2000/26, CON/1998/6, CON/1997/26, CON/1997/25, CON/1996/5
- continuità del mandato CON/2003/28, CON/1998/7, CON/1998/5
- durata del mandato CON/1997/26, CON/1997/25
- diritti di voto CON/2004/16, CON/1997/15, CON/1997/10
- diritti di voto CON/1997/25

Compiti del SEBC

CON/2003/27, CON/2002/16, CON/2000/7, CON/1998/5, CON/1997/18, CON/1997/8, CON/1996/10, CON/1994/1

Indipendenza

- relazioni con il governo CON/2004/1, CON/2003/27, CON/2003/22, CON/2002/14, CON/2001/28, CON/2001/17, CON/1999/16, CON/1998/38, CON/1998/13, CON/1998/6, CON/1997/32, CON/1997/8
- relazioni con il governo CON/2002/7, CON/1997/25, CON/1997/8, CON/1996/10, CON/1995/11

	<i>Numero dei pareri</i>
– relazioni con il parlamento	CON/2001/17, CON/1998/6, CON/1997/26, CON/1996/5, CON/1996/4
– conti di stato presso una BCN	CON/1994/6
Riserve minime	CON/1998/62, CON/1998/47, CON/1998/43, CON/1998/41, CON/1995/2, CON/1994/5
Politica monetaria	CON/2002/21
Compiti non correlati al SEBC	CON/1997/3, CON/1997/2, CON/1996/16
Partecipazione ad istituzioni monetarie internazionali	CON/1997/16, CON/1997/10
Stabilità dei prezzi	CON/2002/27, CON/1998/5, CON/1997/30, CON/1997/20, CON/1997/10, CON/1995/11
Divieto di finanziamento monetario	CON/1998/45, CON/1995/14
Vigilanza prudenziale	CON/2003/23, CON/2003/7, CON/1995/15, CON/1994/11
Riserve in valuta estera e riserve in oro	CON/2004/6, CON/2000/17, CON/1998/22, CON/1996/16
Statuto delle BCN	CON/2003/29, CON/2003/15, CON/2003/4, CON/2002/7, CON/2000/15, CON/2000/7, CON/1998/25, CON/1999/18, CON/1998/13, CON/1998/12, CON/1998/7, CON/1994/1
– disposizioni della legge finanziaria	CON/2002/31, CON/2002/30, CON/2001/17, CON/1997/26
– funzionamento e organizzazione dei dipartimenti d'oltremare	CON/1999/20
Credito infragiornaliero non garantito concesso al governo	CON/1997/8

Numero dei pareri

Raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti

Statistiche sulla bilancia dei pagamenti

CON/2003/8, CON/2002/29,
CON/2002/21, CON/1998/45

Statistiche generali

– raccolta delle statistiche

CON/2004/24, CON/2002/29,
CON/2002/21, CON/2000/28,
CON/1999/22, CON/1998/30,
CON/1998/28, CON/1995/6

– pubblicazione delle condizioni del tasso di interesse

CON/2002/28

Statistiche monetarie e bancarie

CON/2004/2, CON/1998/30

Obblighi di segnalazione

CON/2000/3, CON/2002/29,
CON/2002/2

Funzioni di una BCN in materia statistica

CON/2003/8, CON/2002/28,
CON/1998/45, CON/1997/12,
CON/1996/5, CON/1996/4,
CON/1995/11

Sistemi di pagamento e di regolamento

Garanzia, compensazione, pronti conto termine

CON/2004/27, CON/1998/42,
CON/1998/29, CON/1998/25,
CON/1996/5, CON/1995/13,
CON/1995/12

Procedure di insolvenza

– Regola dell'ora zero

CON/1998/9, CON/1998/3,
CON/1996/4

Privilegi su titoli

CON/1995/12

Vigilanza sui sistemi di pagamento

CON/2003/15, CON/1998/3,
CON/1996/10, CON/1996/4

Sistemi di pagamento – generalità

CON/2003/15, CON/2003/14,
CON/2002/1, CON/1998/9,
CON/1998/3, CON/1997/4

	<i>Numero dei pareri</i>
Sistemi di regolamento titoli – generalità	CON/1998/42, CON/1998/9, CON/1998/3
TARGET	CON/2001/5, CON/2000/5, CON/1999/19, CON/1999/13, CON/1999/9
– sistema RTGS	CON/1995/12
Titoli trasferibili	CON/2004/22
Norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari	
Enti creditizi	CON/2003/25, CON/2001/35, CON/1998/25
Intermediari finanziari	CON/2003/25, CON/2001/35
Contratti di garanzia finanziaria	CON/2004/27, CON/2003/11, CON/2003/2, CON/2002/8, CON/1998/26, CON/1997/6, CON/1996/15
Mediatore in materia di servizi finanziari	CON/2003/24
Prestiti indicizzati degli enti creditizi	CON/2004/20
Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	CON/2003/25, CON/2002/24, CON/2002/5, CON/2002/4, CON/1997/4
Principio di libera circolazione dei capitali	CON/1995/15
– imposta sulle operazioni sui cambi in valute estere	CON/2004/34
Stabilità dei mercati finanziari	CON/2002/1, CON/2001/35, CON/1998/42, CON/1997/4, CON/1997/2, CON/1997/3, CON/1994/11
– mercati fuori borsa	CON/2003/7
Borse valori	CON/1999/4, CON/1997/21, CON/1994/11

Numero dei pareri

Vigilanza degli enti creditizi e delle istituzioni finanziarie

CON/2004/21, CON/2003/24,
CON/2003/19, CON/2002/18,
CON/2001/35, CON/1997/2

Strumenti di politica monetaria

Strumenti di politica monetaria degli Stati membri non partecipanti

CON/1995/17, CON/1997/27

- sistema informativo, metodo e termini per la trasmissione dei dati in una banca centrale CON/2004/33
- istituzioni di moneta elettronica CON/2004/25
- obbligo di riserve minime CON/2004/29
- programma di inchieste statistiche CON/2004/36
- vigilanza sui mercati finanziari CON/2004/31

